



**Nomina dei Commissari regionali  
per il proseguimento dell'attività ordinaria  
delle Autorità d'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato  
istituite ai sensi della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5,  
nonché delle Autorità d'ambito territoriale ottimale e degli Enti responsabili di bacino  
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  
istituiti ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3,  
e soppresse per gli effetti della legge n. 42 del 2010  
nei termini di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  
convertito in legge, con modificazioni,  
dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10**

**Art. 1 – Individuazione dei Commissari**

Per la prosecuzione dell'attività ordinaria di ciascuna delle Autorità d'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato istituite dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, nonché delle Autorità d'ambito territoriale ottimale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani istituite ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, sono individuati i Commissari regionali nella persona dei Presidenti delle Autorità d'ambito territoriale ottimale esistenti in carica al momento dell'emissione del presente provvedimento.

Qualora i Presidenti delle Autorità degli ambiti territoriali ottimali non si attivino, per qualsiasi motivo, nello svolgimento delle funzioni loro attribuite, previa eventuale diffida, il Presidente della Giunta regionale nominerà i Commissari di cui sopra individuandoli tra il personale direttivo delle medesime Autorità d'ambito territoriale ottimale ovvero tra il personale appartenente alla categoria dei dirigenti regionali.

Relativamente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i Commissari regionali individuati nei commi precedenti sono incaricati ad attuare e realizzare la completa attivazione delle Autorità d'ambito territoriale ottimale ai sensi della normativa regionale vigente.

Per quanto riguarda l'Autorità d'ambito territoriale interregionale "Lemene" del servizio idrico integrato, la Giunta regionale stipulerà gli eventuali necessari accordi con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prevedendo, se del caso, la nomina del Presidente della medesima Autorità quale Commissario delegato alla gestione dell'attività ordinaria.

Per quanto riguarda i superstiti Enti responsabili di bacino in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di Commissario verranno esercitate dai Presidenti dei medesimi Enti in carica al momento dell'emissione del presente provvedimento.

**Art. 2 – Funzioni dei Commissari**

Al fine di garantire l'erogazione dei relativi servizi senza soluzione di continuità, rientrano nelle funzioni dei Commissari regionali le attività ordinarie necessarie per il funzionamento della struttura tecnico amministrativa delle attuali Autorità d'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei superstiti Enti responsabili di bacino in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché l'adozione di ogni atto necessario allo stesso scopo e/o obbligatorio per legge.

**Art. 3 – Spese per lo svolgimento dei compiti dei Commissari**

Lo svolgimento dei compiti dei Commissari regionali individuati dal precedente art. 1 non comporta spesa per il bilancio regionale poiché è effettuato dai Presidenti delle Autorità d'ambito territoriale ottimale esistenti col mantenimento dei compensi e delle indennità di funzione già stabiliti in capo ai medesimi. Tali compensi sono computati a valere sulle risorse del bilancio approvato delle Autorità esistenti e/o degli Enti locali facenti parte dell'ambito.

I Soggetti individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, eserciteranno le funzioni di Commissario senza percepire alcun emolumento aggiuntivo.

Nel caso dei superstiti Enti responsabili di bacino in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i compiti di Commissario verranno svolti dai Presidenti dei medesimi Enti, nell'esercizio delle loro funzioni, senza alcun onere aggiuntivo.

**Art. 4 - Termini**

L'incarico dei Commissari di cui al precedente art. 1 decorre dal 1° gennaio 2012 e termina per effetto dell'operatività dei nuovi Soggetti istituzionali che saranno individuati dalle leggi regionali di riordino delle rispettive materie, attualmente in corso di approvazione e, comunque, non oltre nove mesi dalla pubblicazione di queste ultime.

L'operatività dei nuovi Soggetti istituzionali interverrà con la nomina dei Presidenti dei medesimi secondo le modalità previste dalle leggi regionali di riordino delle rispettive materie e dai provvedimenti conseguenti.